Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 10 giugno 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 maggio 1965, n. 593.
Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note effettuato a Parigi il 7 gennaio 1963 tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.S.C.O.) per l'integrazione dell'articolo 11 dell'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 sull'istituzione e lo Statuto giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro di beni culturali . . . . . Pag. 2618

LEGGE 19 maggio 1965, n. 594.
Ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari. Pag. 2619

LEGGE 26 maggio 1965, n. 595.
Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici. Pag. 2620

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1965.
Autorizzazione alla Banca agricola di Matino, con sede in Matino (Lecce), ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio in alcuni Comuni della provincia di Lecce. Pag. 2622

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1965.
Determinazione delle modalità per l'applicazione della legge 29 marzo 1965, n. 336 . . . . Pag. 2622

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1965.
Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni particolari di polizza per il caso di invalidità, presentate dalla Società di assicurazioni « La Previdente », con sede in Milano . . . . Pag. 2623

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1965.
Incameramento a favore dell'Erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Bortolo Beltrami - Feletto Umberto, di Tavagnacco (Udine), ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, e del decreto ministeriale 30 ottobre 1952. Pag. 2624

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1965.
Autorizzazione alla Società « Italswiss - Compagnia Finanziaria Italo Svizzera S.p.A. », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 . . . . Pag. 2624

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1965.
Sostituzione di un membro esperto in seno al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Terni . . . . Pag. 2625

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1965.
Proroga del termine per la presentazione delle pubblicazioni per i concorsi a cattedre universitarie, indetti con decreto ministeriale 26 marzo 1965 . . . . Pag. 2625

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza delle cattedre di « Patologia speciale medica e metodologia clinica », di « Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica », di « Clinica medica generale e terapia medica » e di « Farmacologia » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università cattolica del Sacro Cuore di Milano Pag. 2625

Ministero dell'interno:
Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare una porzione di immobile sito in Modena . . . . Pag. 2625
Autorizzazione al comune di Faicchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . Pag. 2625
Autorizzazione al comune di Tufo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . . . . Pag. 2625
Autorizzazione al comune di Villa Sant'Angelo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964. Pag. 2625

Ministero dell'industria e del commercio:
Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 244-MI » Pag. 2626
Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 195-MI » Pag. 2626

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Esito di ricorsi. Pag. 2626

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli . Pag. 2626

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: Concorso per esami a cinque posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino », della carriera direttiva, riservato a laureati in ingegneria (esclusi i laureati in ingegneria navale e aeronautica), abilitati all'esercizio della professione . Pag. 2627

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

Concorso per esame a trecento posti di ufficiale di 3ª classe nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio (tabella M) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni . Pag. 2633

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso per esame a ottantaquattro posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni . . Pag. 2638

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Milano, del pubblico concorso per esami e per titoli a novecentosessanta posti di aiuto macchinista in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato . . Pag. 2639

Ufficio medico provinciale di Salerno: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno . . . . . Pag. 2639

Ufficio medico provinciale di Verona: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona . . . . Pag. 2639

Ufficio medico provinciale di Sassari: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari . . . . Pag. 2640

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 143 DEL 10 GIUGNO 1965:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 29: **Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio - F.I.A.M.M., società per azioni:** Obbligazioni sorteggiate il 19 maggio 1965. **Casa di cura del Policlinico, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 maggio 1965. — **Cartiera Cariolaro, società per azioni, in Carmignano di Brenta:** Obbligazioni sorteggiate il 19 maggio 1965. — **Manifattura di lane in Borgosesia, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 maggio 1965. — « **Bassanini** » **Impresa di costruzioni, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 maggio 1965. — **Officina della Pergola, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 maggio 1965. — **Acciaieria e ferriera del Caleotto, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 26 maggio 1965. — **Vetreria Italiana - VETR.I. S.p.A. - Carcare:** Obbligazioni sorteggiate il 29 maggio 1965. — **I.R.F.I.S. - Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia, Ente di diritto pubblico, in Palermo:** Premi e obbligazioni sorteggiati il 31 maggio 1965. — « **Immobiliare Editoriale Rizzoli S.p.A.** » (già **Fondiaria Ligure Romana S.p.A.**), **in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 3 giugno 1965. — « **Mediofina** » - **Compagnia finanziaria, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 13 maggio 1965. — « **Silos Livornesi** », **società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 24 maggio 1965. — **VE-TRI - Vetreria Triveneta, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1965. — **Acciaierie Crucible Vanzetti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1965. — **Istituto sieroterapico e vaccinogeno toscano « Sclavo », società per azioni, in Siena:** Obbligazioni sorteggiate il 7 giugno 1965. — **Fratelli Mazzoleni, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1965. — **Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 3 giugno 1965.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 maggio 1965, n. **593.**

Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note effettuato a Parigi il 7 gennaio 1963 tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.S.C.O.) per l'integrazione dell'articolo 11 dell'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 sull'istituzione e lo Statuto giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro di beni culturali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato lo scambio di Note effettuato a Parigi il 7 gennaio 1963 tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.S.C.O.), per l'integrazione dell'articolo 11 dell'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 sulla istituzione e lo Statuto giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro di beni culturali.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità alla clausola finale dello scambio di Note stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1965

SARAGAT

MORO — FANFANI — TAVIANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

Scambio di Note tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.S.C.O.), per l'integrazione dell'art. 11 dell'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 sull'istituzione e lo Statuto giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro di beni culturali. (Parigi, 7 gennaio 1963).

N° 238

Paris, le 7 janvier 1963

Monsieur le Directeur général,

J'ai l'honneur de me référer aux conversations qui ont eu lieu au sujet du contenu de l'art. 11 de l'Accord signé à Paris le 27 avril 1957 entre le Gouvernement italien et l'Unesco pour la création en Italie d'un Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels.

A cet égard, j'ai l'honneur de vous communiquer que le Gouvernement italien est prêt à reconnaître, durant leur séjour en Italie et s'il s'agit de ressortissants étrangers, au Directeur et au Sous-Directeur du Centre le traitement en usage pour les membres des Missions diplomatiques accréditées auprès de la République italienne.

Le Gouvernement italien propose donc d'insérer au premier alinéa de l'article 11 dudit Accord le texte suivant:

« Il est reconnu par le Gouvernement italien au Directeur et au Sous-Directeur du Centre n'étant pas de nationalité italienne, pendant leur séjour en Italie, le même traitement que celui qui est réservé aux membres des Missions diplomatiques auprès de la République italienne ».

Au cas où vous seriez d'accord sur ce qui précède, je proposerais que cette lettre ainsi que votre réponse constituent un accord entre le Gouvernement italien et l'Unesco, accord qui entrerait en vigueur quinze jours après que les deux Parties Contractantes se seront réciproquement communiqué que les mesures nécessaires pour en permettre l'exécution ont été prises en accord avec les règles en vigueur dans les systèmes juridiques respectifs.

Je vous prie d'agréer Monsieur le Directeur général, les assurances de ma haute considération.

G. F. Pompei
Délégué permanent de l'Italie

Monsieur René Maheu
Directeur général de l'Uncsco
Place de Fontenoy — Paris (7e)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES
POUR L'ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE
Place de Fontenoy - Paris 7e

Cabinet du Directeur général

N. ODG/SJ/A/720

Paris, le 7 janvier 1963

Monsieur le Délégué,

Par votre lettre en date du 7 janvier 1963, vous avez bien voulu me communiquer ce qui suit:

« J'ai l'honneur de me référer aux conversations qui ont eu lieu au sujet du contenu de l'article 11 de l'Accord signé à Paris le 27 avril 1957 entre le Gouvernement italien et l'Unesco pour la création en Italie d'un Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels.

A cet égard, j'ai l'honneur de vous communiquer que le Gouvernement italien est prêt à reconnaître, durant leur séjour en Italie et s'il s'agit de ressortissants étrangers, au Directeur et au Sous-Directeur du Centre le traitement en usage pour les membres des Missions diplomatiques accréditées auprès de la République italienne.

Le Gouvernement italien propose donc d'insérer au premier alinéa de l'article 11 dudit Accord le texte suivant:

« Il est reconnu par le Gouvernement italien au Directeur et au Sous-Directeur du Centre n'étant pas de nationalité italienne, pendant leur séjour en Italie, le même traitement que celui qui est réservé aux membres des Missions diplomatiques auprès de la République italienne ».

Au cas où vous seriez d'accord sur ce qui précède, je proposerais que cette lettre ainsi que votre réponse constituent un accord entre le Gouvernement italien et l'Unesco, accord qui entrerait en vigueur quinze jours après que les deux Parties Contractantes se seront réciproquement communiqué que les mesures nécessaires pour en permettre l'exécution ont été prises en accord avec les règles en vigueur dans les systèmes juridiques respectifs ».

J'ai l'honneur de vous communiquer que je suis d'accord sur ce qui précède et que votre lettre constituera, ainsi que ma réponse, un accord entre le Gouvernement italien et l'Unesco.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Délégué, l'assurance de ma considération très distinguée.

P. I. Erchov
Directeur général p.i.

Monsieur Gian Franco Pompei
Ministre Plénipotentiaire
Délégué permanent de l'Italie auprès de l'Unesco
Maison de l'Unesco - 3ème bâtiment

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
Fanfani

LEGGE 19 maggio 1965, n. **594**.
Ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico

Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari, si applicano anche per l'esercizio 1965.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1965

SARAGAT

Moro — Taviani — Pieraccini — Colombo

Visto, *il Guardasigilli*: Reale

LEGGE 26 maggio 1965, n. **595.**

Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli effetti della presente legge i leganti idraulici si distinguono in:

A. — *Cementi normali e ad alta resistenza*:

a) portland;
b) pozzolanico;
c) d'altoforno.

B. — *Cemento alluminoso.*

C. — *Cementi per sbarramenti di ritenuta*:

a) portland;
b) pozzolanico;
c) d'altoforno.

D. — *Agglomeranti cementizi*:

a) a lenta presa;
b) a rapida presa.

E. — *Calci idrauliche*:

a) calci idrauliche naturali in zolle;
b) calci idrauliche naturali o artificiali in polvere;
c) calce eminentemente idraulica naturale o artificiale in polvere;
d) calce idraulica artificiale pozzolanica in polvere;
e) calce idraulica artificiale siderurgica in polvere.

Art. 2.

I leganti idraulici sopra nominati rispondono alle seguenti definizioni:

A. — *Cementi*:

a) *Cemento portland.* — Per cemento portland si intende il prodotto ottenuto per macinazioni di clinker (consistente essenzialmente in silicati idraulici di calcio), con aggiunta di gesso o anidrite dosata nella quantità necessaria per regolarizzare il processo di idratazione;

b) *Cemento pozzolanico.* — Per cemento pozzolanico si intende la miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker portland e di pozzolana o di altro materiale a comportamento pozzolanico, con la quantità di gesso o anidrite necessaria a regolarizzare il processo di idratazione;

c) *Cemento d'altoforno.* — Per cemento d'altoforno si intende la miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker portland e di loppa basica granulata di alto forno, con la quantità di gesso o anidrite necessaria per regolarizzare il processo di idratazione.

B. — *Cemento alluminoso*

Per cemento alluminoso s'intende il prodotto ottenuto con la macinazione di clinker costituito essenzialmente da alluminati idraulici di calcio.

C. — *Cementi per sbarramenti di ritenuta*

Per cementi per sbarramenti di ritenuta, la cui costruzione è soggetta al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, si intendono quei cementi normali, di cui alla lettera A, i quali abbiano i particolari valori minimi di resistenza alla compressione che verranno fissati col decreto ministeriale di cui al successivo articolo 8.

D. — *Agglomeranti cementizi*

Per agglomeranti cementizi si intendono i leganti idraulici che presentano resistenze fisiche inferiori o requisiti chimici diversi da quelli che verranno stabiliti per i cementi normali di cui alla lettera A. Le resistenze minime ed i requisiti chimici degli agglomeranti cementizi saranno stabiliti col decreto ministeriale di cui al successivo articolo 8.

E. — *Calci idrauliche*:

a) per calce idraulica in zolle si intende il prodotto della cottura di calcari argillosi di natura tale che il prodotto cotto risulti di facile spegnimento;

b) per calce idraulica in polvere e per calce eminentemente idraulica naturali o artificiale si intendono i prodotti ottenuti con la cottura di marne naturali oppure di mescolanze intime ed omogenee di calcare e di materie argillose, e successivi spegnimento, macinazione e stagionatura;

c) per calce idraulica artificiale pozzolanica si intende la miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di pozzolana e calce aerea idratata;

d) per calce idraulica siderurgica si intende la miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di loppa basica di alto forno granulata e di calce aerea idratata.

Art. 3.

I cementi, gli agglomeranti cementizi e le calci idrauliche in polvere debbono essere forniti o:

a) in sacchi sigillati;
b) in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti senza lacerazione;
c) alla rifusa.

Se i leganti idraulici sono forniti in sacchi sigillati essi dovranno essere del peso di 50 chilogrammi chiusi con legame munito di sigillo. Il sigillo deve portare impresso in modo indelebile il nome della ditta fabbricante e del relativo stabilimento nonchè la specie del legante.

Deve essere inoltre fissato al sacco, a mezzo del sigillo, un cartellino resistente sul quale saranno indicati con caratteri a stampa chiari e indelebili:

a) la qualità del legante;
b) lo stabilimento produttore;
c) la quantità d'acqua per la malta normale;
d) le resistenze minime a trazione e a compressione dopo 28 giorni di stagionatura dei provini.

Se i leganti sono forniti in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti senza lacerazione, le indicazioni di cui sopra debbono essere stampate a grandi caratteri sugli imballaggi stessi.

I sacchi debbono essere in perfetto stato di conservazione; se l'imballaggio fosse comunque manomesso o il prodotto avariato, la merce può essere rifiutata.

Se i leganti sono forniti alla rinfusa, la provenienza e la qualità degli stessi dovranno essere dichiarate con documenti di accompagnamento della merce. La qualità potrà essere accertata mediante prelievo di campioni, come stabilito al successivo articolo 4.

Le calci idrauliche naturali, in zolle, quando non possono essere caricate per la spedizione subito dopo l'estrazione dai forni, debbono essere conservate in locali chiusi o in sili al riparo degli agenti atmosferici. Il trasporto in cantiere deve eseguirsi al riparo dalla pioggia o dall'umidità.

Art. 4.

Per l'accertamento dei requisiti di accettazione dei cementi, degli agglomeranti cementizi e delle calci idrauliche in polvere, le prove debbono essere eseguite su materiale proveniente da un campione originario di almeno 50 chilogrammi di legante prelevato da dieci sacchi per ogni partita di mille sacchi o frazione. In caso di contestazione sull'omogeneità del prodotto, saranno prelevati in contraddittorio, e per ogni mille sacchi, altri due sacchi, e sul campione prelevato da ciascuno di essi verranno ripetute le prove normali.

Qualora tutte le parti non siano presenti, la campionatura dovrà avvenire alla presenza di un notaio o di un ufficiale giudiziario.

Per le forniture di leganti alla rinfusa la campionatura per le prove sarà effettuata all'atto della consegna, in contraddittorio fra le parti, mediante il prelievo di un campione medio in ragione di chilogrammi 10 per ogni 50 tonnellate o frazione.

Il campione per le prove sulle calci idrauliche naturali in zolle deve essere di 50 chilogrammi per ogni 10 tonnellate di calce, e deve essere preso con la pala da diversi punti del mucchio.

Art. 5.

L'acquirente può contestare la merce al fornitore quando, in seguito a prove di controllo da esso fatte eseguire in uno dei laboratori ufficiali di cui all'articolo 6 su un campione prelevato in contraddittorio, abbia ottenuto risultati non rispondenti ai requisiti stessi.

Il prelievo dei campioni deve essere eseguito non oltre i trenta giorni dalla spedizione del legante dallo stabilimento produttore, con l'eccezione di quanto invece prescritto all'articolo 4 per forniture alla rinfusa.

La contestazione della merce deve essere notificata dall'acquirente al fornitore entro tre mesi dalla spedizione, sotto pena di decadenza. Dalla data di detta notificazione decorre il termine per la prescrizione delle azioni previste dal Codice civile.

Il fornitore può chiedere, all'atto del prelievo di cui al primo comma del presente articolo, il prelievo di altri campioni dei quali almeno due dovranno essere conservati per eventuali controprove nel caso di controversia tra le parti.

Art. 6.

Le prove fisiche e chimiche dei leganti idraulici sono effettuate dai seguenti laboratori sperimentali annessi alle Cattedre di scienza delle costruzioni o di chimica applicata, secondo la natura delle indagini richieste:

della facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano;

della facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino;

della facoltà di ingegneria dell'Università di Bari;

della facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna;

della facoltà di ingegneria dell'Università di Cagliari;

della facoltà di ingegneria dell'Università di Genova;

della facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli;

della facoltà di ingegneria dell'Università di Padova;

della facoltà di ingegneria dell'Università di Palermo;

della facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa;

della facoltà di ingegneria dell'Università di Roma;

della facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste;

della facoltà di architettura del Politecnico di Milano;

della facoltà di architettura del Politecnico di Torino;

della facoltà di architettura dell'Università di Firenze;

della facoltà di architettura dell'Università di Napoli;

della facoltà di architettura dell'Università di Palermo;

della facoltà di architettura dell'Università di Roma;

dell'Istituto superiore d'architettura di Venezia;

ed inoltre dai:

laboratorio dell'Istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato di Roma;

laboratorio dell'Istituto sperimentale del Touring club italiano di Milano.

Art. 7.

Le norme di cui alla presente legge si applicano anche ai leganti idraulici d'importazione.

Art. 8.

Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, sono stabiliti i limiti minimi delle resistenze meccaniche, con le tolleranze relative e i requisiti chimici e fisici atti a determinare la rispondenza dei leganti idraulici alla definizione ed agli impieghi di ciascuno di essi, nonchè la metodologia delle prove per l'accertamento, per ciascun tipo, dei requisiti e delle caratteristiche prescritti.

Art. 9.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commer-

cio, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, sarà emanato il regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 10.

Il Ministro per l'industria e per il commercio è incaricato di vigilare sull'osservanza delle disposizioni della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI — REALE — TREMELLONI — MANCINI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1965.

Autorizzazione alla Banca agricola di Matino, con sede in Matino (Lecce), ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio in alcuni Comuni della provincia di Lecce.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 26 ottobre 1962 col quale la Banca agricola di Matino, con sede in Matino (Lecce), è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento nel territorio dei comuni di Màtino, Melissano, Ruffano, Supersano, Cutrofiano, Ugento, Racale, Alliste e Taurisano, tutti in provincia di Lecce;

Vista la domanda presentata dalla stessa Banca;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca agricola di Matino, con sede in Matino (Lecce), col decreto in data 26 ottobre 1962, di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Lizzanello, Cavallino, Caprarica di Lecce, Castri di Lecce e Vernole, tutti in provincia di Lecce.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca agricola di Matino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1965

Il Ministro: COLOMBO

(3958)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1965.

Determinazione delle modalità per l'applicazione della legge 29 marzo 1965, n. 336.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 marzo 1965, n. 336;

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'inquadramento nei posti previsti dalle piante organiche degli Istituti d'arte può essere richiesto dai direttori e insegnanti, compresi gli insegnanti di arte applicata, di ruolo, titolari di cattedre o posti previsti dalle piante organiche di una Scuola d'arte trasformata in Istituto d'arte, in servizio all'atto della trasformazione della Scuola presso la Scuola d'arte trasformata o in altro Istituto o Scuola.

Art. 2.

L'inquadramento nei posti che siano rimasti vacanti dopo l'inquadramento del personale di cui al precedente articolo può essere richiesto dagli insegnanti di ruolo speciale transitorio, dai direttori e insegnanti appartenenti ai ruoli di Scuola d'arte di 1° grado o di Scuola d'arte non classificata, semprechè, alla data di entrata in vigore della legge 29 marzo 1965, n. 336, abbiano prestato servizio negli Istituti e Scuole d'arte per almeno un quinquennio, con qualifica non inferiore a « distinto », e dagli assistenti alla direzione di ruolo che, alla data di entrata in vigore della citata legge n. 336, abbiano prestato servizio in qualità di insegnanti per almeno un quinquennio con qualifica non inferiore a « distinto ».

Art. 3.

L'inquadramento nei posti che siano rimasti vacanti dopo l'inquadramento del personale di cui ai precedenti articoli può essere richiesto dai direttori e insegnanti, compresi gli insegnanti d'arte applicata, di ruolo di Scuola d'arte o di Scuola statale di tipo diverso dalle Scuole d'arte, che prestino servizio, alla data di trasformazione, in una Scuola d'arte trasformata in Istituto d'arte, ovvero in sezioni staccate di Scuole o Istituti d'arte istituite anteriormente al 1° ottobre 1959, in luogo delle quali siano stati successivamente istituiti Scuole o Istituti d'arte.

Art. 4.

L'inquadramento nel ruolo del personale degli Istituti d'arte di cui agli articoli precedenti può essere richiesto nei posti o cattedre previsti nelle piante organiche degli Istituti, corrispondenti a quelli nei quali il servizio sia prestato.

In difetto di detta corrispondenza l'inquadramento verrà disposto in posti o cattedre affini.

Art. 5.

Le domande di inquadramento di cui agli articoli precedenti devono essere redatte in carta bollata da L. 400 e indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, piazza Sturzo, 23, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, qualora si tratti di personale di Scuola trasformata in Istituto anteriormente alla data stessa. Per il personale di Scuola d'arte trasformata in Istituto d'arte successivamente alla stessa data, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di trasformazione della Scuola d'arte in Istituto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda gli interessati indicheranno:

Nome, cognome, data e luogo di nascita, qualifica (direttore, insegnante, etc.), insegnamento di cui sono titolari, scuola di titolarità, sede di servizio all'atto della trasformazione della Scuola, sede di servizio all'atto della domanda, cattedra o posto dell'Istituto al quale aspirano, recapito preciso.

La domanda deve essere datata e firmata.

Alla domanda gli insegnanti devono allegare un certificato in carta bollata da L. 400, rilasciato dal direttore dell'Istituto dal quale risulti il servizio prestato nella Scuola trasformata in Istituto o nella sezione staccata in luogo della quale è stato istituito un Istituto o Scuola.

Gli insegnanti di cui all'art. 2 devono allegare un certificato in carta bollata da L. 400 rilasciato dal direttore dell'Istituto, dal quale risulti oltre il servizio prestato, la qualifica attribuita.

L'Amministrazione si riserva di chiedere agli interessati. nei casi previsti dall'art. 2 della legge 29 marzo 1965, n. 336 ove più aspiranti concorrano allo stesso posto, la documentazione necessaria per la formulazione di una graduatoria che sarà compilata con i criteri previsti dalla legge 28 luglio 1961, n. 831 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6.

Gli aiuti di laboratorio e i tecnici di ruolo degli Istituti e delle Scuole d'arte possono chiedere di essere inquadrati nel ruolo degli insegnanti d'arte applicata rispettivamente degli Istituti e delle Scuole d'arte semprechè svolgano mansioni identiche o corrispondenti a quelle di insegnante d'arte applicata.

Art. 7.

La prova pratica oggetto dell'esame previsto dall'articolo 11 della citata legge 29 marzo 1965, n. 336 sarà intesa ad accertare l'idoneità del candidato all'insegnamento d'arte applicata per la materia cui si riferisce la domanda.

La Commissione giudicatrice sarà composta di un direttore di ruolo di istituto d'arte, da un insegnante di ruolo, o in mancanza, incaricato triennale di un istituto d'arte, da un insegnante d'arte applicata di ruolo di istituto o, in mancanza, incaricato a tempo indeterminato, della materia cui si riferisce il concorso.

I candidati saranno avvertiti tempestivamente della data della prova.

Art. 8.

Le domande di inquadramento di cui al precedente articolo devono essere redatte in carta bollata da L. 400 e indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, piazza Sturzo, 23, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda gli interessati indicheranno:

nome, cognome, data e luogo di nascita; qualifica; mansioni; scuola o istituto di titolarità; sede di servizio all'atto della domanda; posto al quale aspirano; recapito preciso.

La domanda deve essere datata e firmata.

Alla domanda gli interessati devono allegare un certificato in carta bollata da L. 400, rilasciato dal direttore dell'Istituto o della Scuola dal quale risultino le mansioni svolte.

L'Amministrazione si riserva di chiedere agli interessati, nei casi in cui più aspiranti concorrano allo stesso posto, la documentazione necessaria per la formulazione di una graduatoria.

Art. 9.

Con successivo provvedimento saranno stabilite le modalità per il personale non di ruolo di cui agli articoli 7, 10 e 11 della legge 29 marzo 1965, n. 336.

Roma, addì 22 maggio 1965

Il Ministro: Gui

(4032)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1965.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni particolari di polizza per il caso di invalidità, presentate dalla Società di assicurazioni « La Previdente », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni « La Previdente », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, e di condizioni particolari di polizza per il caso di invalidità;

Vista la relazione tecnica:

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, e

le condizioni particolari di polizza per il caso di invalidità, presentate dalla Società di assicurazioni « La Previdente », con sede in Milano.

Tariffa XXX, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte dell'assicurato se essa avviene entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa XXXu, relativa all'assicurazione, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte dell'assicurato se essa avviene entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa XXXi, relativa all'assicurazione a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte o al riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa XXXu/i, relativa all'assicurazione a premio unico, di un capitale decrescente pagabile alla morte o al riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 24 maggio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(3930)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1965.

Incameramento a favore dell'Erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Bortolo Beltrami - Feletto Umberto, di Tavagnacco (Udine), ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, e del decreto ministeriale 30 ottobre 1952.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativo a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno, relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Bortolo Beltrami - Feletto Umberto di Tavagnacco (Udine), ha chiesto di effettuare i pagamenti anticipati, di cui ai seguenti Moduli *B* Import emessi come segue:

Mod. *B* Import n. 4922251 emesso il 14 novembre 1960 della Banca Nazionale del Lavoro di Udine per $ 1.120 (millecentoventi dollari);

Mod. *B* Import n. 4881083 emesso il 31 gennaio 1962 della Banca Cattolica del Veneto di Udine per Lire italiane 945.000 (novecentoquarantacinquemila).

Visti gli atti con i quali la ditta Bortolo Beltrami - Feletto Umberto, di Tavagnacco (Udine), ha effettuato detti pagamenti anticipati ed ha prestato cauzione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che la ditta Bortolo Beltrami - Feletto Umberto alla data del 1° settembre 1963 a fronte del Mod. *B* Import n. 4922251 aveva sdoganato merce limitatamente all'importo di dollari USA 660, mentre la residua partita di dollari USA 460 era ancora giacente presso i depositi doganali di Udine e che, a fronte del Mod. *B* Import n. 4881083, parte della merce per Lit. 324.000 è stata sdoganata in data 24 aprile 1963 e quindi oltre i termini di scadenza consentiti dalle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento in favore dell'Erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta Bortolo Beltrami - Feletto Umberto di Tavagnacco (Udine), limitatamente al 10 % dei seguenti importi:

dollari USA 460 (quattrocentosessanta);
lire italiane 324.000 (trecentoventiquattromila).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 maggio 1965

Il Ministro: MATTARELLA

(4040)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1965.

Autorizzazione alla Società « Italswiss - Compagnia Finanziaria Italo Svizzera S.p.A. », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla Società « Italswiss - Compagnia Finanziaria Italo Svizzera S.p.A. » con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la Società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetti;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla Società stessa;

Decreta:

La Società « Italswiss - Compagnia Finanziaria Italo Svizzera S.p.A. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 maggio 1965

Il Ministro per l'industria ed il commercio
LAMI STARNUTI

Il Ministro per la grazia e la giustizia
REALE

(4033)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1965.

Sostituzione di un membro esperto in seno al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11, lettera *b*) della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1963;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale in seno al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Terni in sostituzione del sig. Guido Bria dimissionario;

Vista la proposta fatta dalla Federazione nazionale delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani;

Decreta:

Il dott. Francesco Del Giudice è nominato membro esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale in seno al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Terni in sostituzione del sig. Guido Bria.

Roma, addì 29 maggio 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(4008)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1965.

Proroga del termine per la presentazione delle pubblicazioni per i concorsi a cattedre universitarie, indetti con decreto ministeriale 26 marzo 1965.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 30 marzo 1965, con il quale sono stati indetti n. 65 concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1965;

Considerate le difficoltà, in cui sono venuti a trovarsi i candidati ai concorsi stessi, per la stampa dei lavori già approntati, in relazione agli impegni delle tipografie;

Ravvisata l'opportunità di far luogo ad una proroga del termine, fissato al 30 giugno 1965, per la presentazione delle pubblicazioni da parte dei candidati dei concorsi indetti con il precitato decreto ministeriale 26 marzo 1965;

Decreta:

Ferma restando la data del 30 giugno 1965, stabilita dal decreto ministeriale 26 marzo 1965, per la presentazione delle domande, dei titoli e dei documenti per la partecipazione ai concorsi a cattedre universitarie, è prorogato a tutto il 31 luglio 1965 il termine per la presentazione delle pubblicazioni.

Ai candidati residenti all'estero, fermo restando l'obbligo di presentazione delle domande entro il 30 giugno 1965, è data facoltà di presentare i documenti, i titoli e le pubblicazioni entro e non oltre il 31 agosto 1965.

Roma, addì 7 giugno 1965

Il Ministro: GUI

(4131)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di « Patologia speciale medica e metodologia clinica », di « Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica », di « Clinica medica generale e terapia medica » e di « Farmacologia » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) « Patologia speciale medica e metodologia clinica »;
2) « Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica »;
3) « Clinica medica generale e terapia medica »;
4) « Farmacologia ».

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre medesime, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4130)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare una porzione di immobile sito in Modena

Con decreto del Ministro per l'interno, n. 15700.N.IV.A.32/4417 del 3 giugno 1965, sentito il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Modena, via Ciro Menotti n. 114, di proprietà della signora Luppi Olga, per un prezzo non superiore a L. 41.000.000 (quarantunomilioni).

(4100)

Autorizzazione al comune di Faicchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 3 giugno 1965, il comune di Faicchio (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.178.834, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4102)

Autorizzazione al comune di Tufo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 3 giugno 1965, il comune di Tufo (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.034.209, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4103)

Autorizzazione al comune di Villa Sant'Angelo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 3 giugno 1965, il comune di Villa Sant'Angelo (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 591.146, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4104)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 244-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « Mazzetti S. r.l. », con sede in Milano, via Durini, n. 4, ha denunciato lo smarrimento di quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 244-MI », a suo tempo assegnato alla ditta stessa.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Milano.

(3997)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 195-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Muttoni Giulio, con sede in Milano, via Vitruvio, n. 21, ha denunciato lo smarrimento di due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 195-MI », a suo tempo assegnato alla ditta stessa.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Milano.

(3996)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1965 è stato accolto il ricorso straordinario, proposto in data 6 novembre 1961 dal sig. Maiella Arturo, capo ufficio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avverso il provvedimento di rigetto della sua istanza del 27 febbraio 1961 intesa ad ottenere il riconoscimento di una infermità come contratta in servizio ed a causa di servizio.

(4015)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1964 è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 16 novembre 1962 dai signori Dell'Arte Eugenio, Celona Luigia, Sottile Agatina, Aleo Santina, Licciardello Alfio, Biriaco Mariannina, Belfiore Nicolò, Garofoli Luigi, Turriziani Mario, Rosati Raniero, Scala Eugenio, Bonica Dino, Bartolomeoli Lavinia, Carsetti Antonio, Cimino Giuseppe, Di Salvo Valeria, Giuggioli Gino, Marchegiani Armando, Zambelli Aldo, *Pierfederici Pierfederico*, Rosati Paolo, Sclafani Luigi e Ciardi Carmela, capi ufficio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avverso il provvedimento di retrodatazione, ai soli effetti giuridici, della promozione alla qualifica di capo ufficio.

(4016)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 108

Corso dei cambi del 9 giugno 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,84	624,78	624,79	624,76	624,75	624,83	624,765	624,82	624,84	624,80
$ Can.	577,59	577,40	577,25	577,55	576,70	577,75	577,47	577,60	577,50	577,25
Fr. Sv.	144,20	144,22	144,24	144,225	144,19	144,21	144,24	144,20	144,21	144,20
Kr. D.	90,25	90,22	90,20	90,18	90,20	90,23	90,18	90,22	90,23	90,22
Kr. N.	87,37	87,37	87,35	87,32	87,40	87,38	87,335	87,37	87,38	87,37
Kr. Sv.	121,06	121,07	121,15	121,155	121 —	121,10	121,18	121,05	121,02	121 —
Fol.	173,31	173,25	173,28	173,28	173,20	173,32	173,2625	173,30	173,28	173,27
Fr. B.	12,58	12,59	12,5905	12,5895	12,58	12,58	12,59	12,58	12,59	12,59
Franco francese	127,52	127,51	127,52	127,51	127,45	127,52	127,505	127,52	127,51	127,50
Lst.	1746,06	1745,60	1745,50	1745,30	1745 —	1745,85	1745,35	1746,20	1746 —	1745,75
Dm. occ.	156,18	156,22	156,24	156,25	156,25	156,15	156,24	156,20	156,21	156,23
Scell. Austr.	24,19	24,20	24,195	24,20	24,15	24,20	24,201	24,20	24,20	24,20
Escudo Port.	21,77	21,77	21,80	21,785	21,88	21,78	21,765	21,79	21,78	21,77

Media dei titoli del 9 giugno 1965

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	103,85
Redimibile 3,50 % 1934	98,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,875
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,05
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,975
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,925
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 giugno 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,762
1 Dollaro canadese	577,51
1 Franco svizzero	144,232
1 Corona danese	90,18
1 Corona norvegese	87,327
1 Corona svedese	121,167
1 *Fiorino olandese*	173,271
1 Franco belga	12,59
1 Franco francese	127,507
1 Lira sterlina	1745,325
1 Marco germanico	156,245
1 Scellino austriaco	24,20
1 Escudo Port.	21,775

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso per esami a cinque posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino », della carriera direttiva, riservato a laureati in ingegneria (esclusi i laureati in ingegneria navale e aeronautica), abilitati all'esercizio della professione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione in data 16 febbraio 1965 con la quale il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato ha autorizzato la indizione di un concorso per esami a cinque posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino », della carriera direttiva dell'Amministrazione stessa, riservato a candidati in possesso della laurea in ingegneria (esclusi i laureati in ingegneria navale e aeronautica) e del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

Atteso, altresì, che il Consiglio predetto ha determinato, nella medesima seduta, il programma d'esame relativo al concorso suddetto;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino », della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere in possesso della laurea in ingegneria (con esclusione delle lauree in ingegneria navale e aeronautica), nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Gli aspiranti debbono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età: non inferiore ad anni 18 compiuti e non superiore ad anni 32 compiuti, salve le elevazioni di cui all'articolo seguente;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti, dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti verificatisi nell'ottobre del 1956 e per quelli temporaneamente assenti dall'Egitto ai quali gli avvenimenti stessi resero impossibile il ritorno;

i) per i connazionali rimpatriati dalla Tunisia dal 1° gennaio 1959 a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel paese, nonchè per quelli rimpatriati successivamente alla data di cessazione del Protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959;

l) per i connazionali già dipendenti dalla soppressa Amministrazione internazionale di Tangeri i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione dell'Amministrazione internazionale;

3) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

4) ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria;

5) il limite massimo di età è poi elevato ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) pe i capi di famiglie numerose.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

6) il limite massimo di età è elevato fino a quarantacinque anni:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi altra forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) il limite massimo di età è infine elevato fino a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante: per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati

ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5, 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini di cui alla legge 5 gennaio 1955, n. 14 e per le altre categorie di mutilati ed invalidi previste dalla legge stessa nonchè per i mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui al precedente comma assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella allegato *B* al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

Si prescinde dal limite massimo di età per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, per quelli di ruolo aggiunto e per gli operai di ruolo dello Stato.

Si prescinde, altresì, dal detto limite per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Domanda di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato, redatte in carta da bollo (vedasi l'allegato schema esemplificativo), dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, piazza Mastai n. 11, Roma, entro e non oltre il termine di giorni sessanta a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorchè risultino spedite entro il termine predetto.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

il possesso del diploma di abilitazione professionale;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il domicilio e l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni;

la lingua o le lingue straniere (francese, inglese, tedesco) in cui intendano sostenere la prova facoltativa;

di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza per la nomina al posto, sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 6.

Presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta da bollo:

A) titolo di studio: diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2.

Detta copia dovrà essere autenticata dal pubblico ufficiale da cui l'originale è stato emesso, oppure dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto o presso il quale sia stato depositato. L'autenticazione della copia può inoltre essere fatta da un notaio, da cancelliere o dal segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale o copia di esso autenticata in uno dei modi indicati nella precedente lettera *A*);

C) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale Comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato della autorità consolare, legalizzato dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

D) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

E) certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

G) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

H) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio e mutilati ed invalidi civili il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, numero 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

I) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adotatto dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal Sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *D*) ed *F*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati godevano del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Entro il termine di cui al primo comma del presente articolo debbono, inoltre, essere prodotti dagli interessati, a comprova dell'eventuale diritto all'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti indicati nel successivo art. 8.

Art. 7.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati impiegati statali di ruolo, anche se in prova o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato matricolare, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 6;

2) titolo di studio;
3) certificato medico;
4) diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di Polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;
3) estratto dell'atto di nascita;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato rilasciato, in carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato del l'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Documentazione dei titoli che danno diritto a precedenza o preferenza nella nomina e ad elevazione del limite di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi con prole e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, del personale licenziato da Enti soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili e degli assistenti universitari, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa, in carta bollata, da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e dalla lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate

in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione provinciale del Tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla Direzione provinciale del Tesoro competente;

f) i mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno presentare un certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, da cui risulti il numero di iscrizione nel ruolo dei mutilati e degli invalidi civili;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nella precedente lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di 1ª categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di resilenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata, in carta bollata, dal prefetto della Provincia in cui risiedono; se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione, in carta bollata, del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera q), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i concorrenti che siano dipendenti statali dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, rilasciato, in carta da bollo, dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè i giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

t) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta da bollo, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, numero 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, in carta bollata, della autorità militare;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal sevizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 9.

Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove d'esame

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 10.

Prove di esame e formazione della graduatoria di merito

Gli esami consteranno di tre prove scritte e di una orale obbligatorie e di una prova facoltativa di lingue estere, come dal programma allegato A al presente decreto.

In particolare gli esami scritti obbligatori consisteranno:

in una prova, comune a tutti i candidati, su un argomento di scienza delle costruzioni di cui alla parte prima del programma suddetto;

in una prova, pure comune a tutti i candidati, su un argomento di fisica tecnica ed elettrotecnica di cui alla parte seconda del programma;

in una prova su un argomento di ingegneria civile ed industriale di cui alla lettera *A* o *B* o *C* della parte terza del programma, a scelta del candidato, e ciò a prescindere dalla specializzazione di laurea posseduta. A tal fine le tre buste da sorteggiare ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, conterranno, ciascuna, tre temi, di cui uno vertente sulle materie indicate nella lettera *A*, uno su quelle indicate nella lettera *B* ed uno sulle materie di cui alla lettera *C*.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte obbligatorie e del punto riportato in quella orale, nonchè di 1/30 del punto riportato nelle prove facoltative di lingua straniera, classificate con almeno 6/10.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Pubblicazione della graduatoria a gravami

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 12.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico relativo al coefficiente 284, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante, nonchè l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Assegnazione della sede di servizio

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Art. 14.

Nomina della Commissione esaminatrice e diario delle prove d'esame

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice del concorso e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del predetto diario sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 marzo 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1965
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 232. — MONACELLI

ALLEGATO *A*

Programma dell'esame di concorso per l'ammissione nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino » della carriera direttiva.

(Titolo di studio: laurea in ingegneria, con esclusione delle lauree in ingegneria navale e aeronautica).

PROVE SCRITTE OBBLIGATORIE

Parte prima

Scienze delle costruzioni (comune a tutti i candidati)

Statica applicata - Equilibrio dei corpi vincolati - Travature reticolari - Diagrammi di sollecitazioni nelle travi - Deformazione, resistenza, coefficiente di sicurezza - Fondamenti della teoria dell'elasticità - Sistemi elastici piani - Resistenza dei materiali: sollecitazioni semplici e composte - Linea elastica di travi rettilinee - Teoremi generali sul lavoro di deformazione - Ellisse di elasticità - Variazioni termiche - Spostamenti impressi - Cedimenti.

Parte seconda

Fisica tecnica ed elettrotecnica (comune a tutti i candidati)

a) Emissione ed assorbimento dei corpi condensati e degli aeriformi - Fotometria - Lampade - Cenni sulla tecnica della illuminazione - Misura della temperatura - Trasmissione del calore per conduttività interna, per irraggiamento e per convezione - Trasformazioni invertibili e non invertibili - Principi della termodinamica e metodi generali per la loro applicazione - Cambiamenti di stato - Gas - Vapori - Cenni sul moto dei fluidi - Cicli termodinamici teorici delle macchine termiche - Cenni di acustica applicata.

b) Circuiti e reti in corrente continua - Circuiti magnetici - Circuiti in corrente alternata in regime permanente - Calcolo simbolico - Sistemi polifasi - Il campo magnetico rotante - Elementi fondamentali della teoria delle macchine elettriche - Schema generale di un impianto di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica - Elementi fondamentali sulle linee di trasmissione e sulle linee di distribuzione.

Parte terza

Ingegneria civile ed industriale (lettere *A*) o *B*) o *C*), a scelta del candidato)

A) Calcolo delle strutture in cemento armato, in cemento armato precompresso ed in acciaio per l'edilizia civile ed industriale (stabilimenti, silos, serbatoi, ecc.) - Comportamento dei materiali e delle strutture nel campo anelastico - Elementi di meccanica delle terre e spinta delle terre - Muri di sostegno - Analisi tecnica ed economica di un progetto statico delle strutture - Tecnica delle fondazioni per l'edilizia - Dinamica elastica - Costruzioni in zone sismiche.

Problemi termici delle pareti esterne degli edifici in condizione di regime ed in periodo variabile - Irraggiamento solare su murature e su pareti prefabbricate - Isolamento termico e schermatura dell'irraggiamento solare - Descrizione

dei principali tipi di impianti di condizionamento d'aria e relativa incidenza sul dimensionamento delle strutture degli edifici - Illuminazione naturale ed artificiale degli ambienti - Acustica interna degli ambienti ed attenuazione dei rumori.

Proprietà fisiche dei liquidi e fondamenti dell'idraulica - Idrostatica: spinte idrostatiche su superfici, equilibrio dei corpi immersi o galleggianti - Liquidi perfetti, viscosi, reali - Moto uniforme per le correnti in pressione - Problemi applicativi delle reti di condotte - Moto permanente per le correnti a superficie libera - Profili di rigurgito - Movimento dell'acqua nei mezzi permeabili - Foronomia: luci a battente ed a stramazzo - Spinte di getti su superfici fisse o mobili - Moto vario elastico nelle correnti in pressione - Idrometria - Nozioni generali sugli acquedotti e sulle fognature - Canali industriali - Dighe di sbarramento - Traverse - Opere di presa - Opere di trasporto - Pozzi piezometrici - Condotte forzate - Canali di scarico.

B) Cinematica applicata alle macchine: coppie cinematiche e meccanismi - Sistemi articolati in generale - Quadrilateri articolati e manovellismi - Giunti articolati - Resistenze passive - Resistenze del mezzo - Teoria elementare della lubrificazione - Urto - Fondamenti di dinamica applicata - Ruote di frizione, ruote dentate e ruotismi - Eccentrici - Flessibili e macchine funicolari - Frenatura - Velocità critiche flessionali e torsionali - Equilibramento dei motori a stantuffo - Calcolo del volano - Elementi della teoria della regolazione.

Principi generali di funzionamento delle macchine a fluido - Motori a combustione interna - Turbine a gas - Compressori - Motori a getto - Generatori di vapore, surriscaldatori, preriscaldatori, rigeneratori, refrigeranti, radiatori - Macchine a vapore: motrici alternative a turbine - Macchine idrauliche: motrici ed operatrici.

Impianti per il trasporto di materiali negli stabilimenti - Impianti di deposito: depositi all'aperto, magazzini, sili, serbatoi per liquidi e per gas.

C) Definizione e classificazione delle macchine elettriche - Proprietà dei materiali impiegati nella costruzione delle macchine elettriche - Trasformatori - Regolatori ad induzione - Motori e generatori asincroni - Motori e generatori sincroni - Motori e generatori per corrente continua a collettore.

Generazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica - Impianti nelle centrali e nelle stazioni di trasformazione - Macchinari e servizi - Apparecchiature - Perturbazioni negli impianti elettrici e provvedimenti relativi.

Misure di differenza di potenziale, di corrente, di potenza, di fattore di potenza, di energia, di frequenza - Apparecchi registratori - Misure di resistenza, di auto e mutue induzioni, di capacità, di grandezze magnetiche - Verifiche dei principali strumenti ed organi di misura - Oscillografi.

Tubi elettronici: diodo, triodo, tubi a griglia schermo - Semiconduttori e transistori - Amplificatori e generatori per segnali sinusoidali - Circuiti per segnali non sinusoidali - Modulazione - Conversione di frequenza - Sistemi di trasmissione di informazione - Principi generali dei calcolatori elettronici analogici e numerici.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione di un brano, proposto dalla Commissione esaminatrice, dall'italiano in una o più lingue (francese, inglese, tedesco) che il candidato avrà dichiarato di conoscere, nella domanda di ammissione al concorso.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte obbligatorie (con la limitazione, per quanto riguarda la parte terza delle prove stesse, agli argomenti di cui alla lettera *A*, o *B*, o *C* sui quali il candidato ha svolto la prova scritta), nonchè sulle seguenti altre materie:

1) istituzioni di diritto privato (dei beni demaniali, della proprietà, dell'enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, delle servitù prediali, della comunione e del condominio; del possesso, della azione di nuova opera e di danno temuto; concetti generali sui contratti; della vendita e della permuta);

2) nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Roma, addì 29 marzo 1965

Il Ministro: TREMELLONI

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi in carta da bollo alla:

Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale affari generali e personale - Piazza Mastai, 11. — ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . .)
il . . . . (1) . . . . e residente in . . .
(prov. . . . . .) via . . . . n. .
chiede di essere ammesso al concorso a cinque posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino », della carriera direttiva.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2) di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria (specializzazione . . . . . .) conseguito presso l'Università di . . . .
in data . . . . . , nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio professionale e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . (4) . . . (5) . . . .
. . . .

Il sottoscritto chiede, inoltre, di essere ammesso a sostenere alla prova facoltativa di lingua . . . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . li . . . .

Firma . . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni:

. . . .
. . . .

V: per l'autenticità della firma del sig. . . . . .
(6) . . . . . .

---

(1) Per fruire dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

coniugato senza oppure con prole, con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; assistente universitario; licenziato dagli enti soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; colpito da leggi razziali, dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(3761)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esame a trecento posti di ufficiale di 3ª classe nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio (tabella M) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 81;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Riconosciuta l'opportunità di bandire un concorso per esame a trecento posti di ufficiale di 3ª classe nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio (tabella *M*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso per esame a trecento posti di ufficiale di 3ª classe nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio (tabella *M*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Dei predetti posti dieci sono riservati, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, in favore dei figli di dipendenti e di ex dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'Amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

e) avere compiuto — alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande — l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita con almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 5 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

5) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958,

n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi civili.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9a e 10a categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9a e da 3 a 6 della categoria 10a, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa.

Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo organico o aggiunto nelle Amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione. Non possono, altresì partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo assicurata convenzionale o presentate direttamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, viale Guglielmo Massaia, 31 Roma, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate — entro il suddetto termine di trenta giorni — alle Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli aspiranti che si trovino alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o appartengano al personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche dovranno presentare la domanda nel suddetto termine di giorni trenta agli uffici di applicazione.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse — all'atto della presentazione — il bollo a data — dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente ufficio concorsi delle domande accettate, corredando quelle presentate dal personale dipendente di un rapporto informativo, dal quale risultino i giudizi complessivi riportati nel triennio precedente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Istituto e della data in cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione, e da altri quattro membri scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Alla Commissione saranno aggregati membri aggiunti per gli esami delle materie speciali.

Art. 9.

Diario degli esami

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale ed alla prova pratica obbligatoria riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale e a quella pratica obbligatoria sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Mancando di tali documenti, i candidati potranno presentare una propria fotografia — di data recente — munita della loro firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

Art. 10.

Programma - Votazione

L'esame consterà di due prove scritte, di una prova orale e di una prova pratica obbligatoria in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*). Saranno ammessi alla prova orale ed alla prova pratica obbligatoria i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle due prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale e la prova pratica obbligatoria non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale ed alla prova pratica obbligatoria la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e del punto riportato nella prova pratica obbligatoria.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che avranno superato la prova orale e la prova pratica obbligatoria saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale, ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato Italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalid. di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili, dovranno produrre una dichiarazione, su competente carta da bollo, rilasciata dallo Ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

l) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

m) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

p) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *l*) o dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito a eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico od aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello Stato matricolare rilasciata dalla Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

r) i concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

s) i dipendenti statali che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dai competenti organi;

t) i figli di dipendenti o ex dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione, dovranno comprovare la loro qualifica presentando idonea certificazione, su carta da bollo, rilasciata dai competenti organi dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta — in duplice copia — dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente ufficio concorsi dei documenti accettati.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserve dei posti
Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti (ex combattenti, invalidi ecc.).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dello accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 11) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi - entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata a pena di decadenza - i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Qualora l'Istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità, non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica allo impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'Autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal Distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto (marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competenti.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati

assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del Commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 14. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 ed alla legge 18 marzo 1958, n. 228.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dalla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera *q*) del precedente art. 11 ove non sia stata già trasmessa

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dovranno presentare — nel ripetuto termine di giorni quarantacinque — soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di cittadinanza italiana;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

I sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 13 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate (con le stesse modalità previste per l'invio dei documenti di cui al precedente art. 13) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di decadenza.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di ufficiale di 3ª classe.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina ed i loro posti verranno conferiti ad altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 3 marzo 1965

Il Ministro: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1965
Registro n. 33, *foglio n.* 262. — ANSALONE

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1ª *Prova*:

Composizione di cultura generale.

2ª *Prova*:

Risoluzione di uno o più problemi di aritmetica sul seguente programma: Nomenclatura decimale - Prime operazioni - Divisibilità di numeri - Numeri primi - Massimo comune divisore e minimo comune multiplo - Frazioni ordinarie e decimali - Principali operazioni su di esse - Sistema metrico decimale - Numeri complessi - Rapporti e proporzioni - Media aritmetica - Regola di sconto - Equazioni di primo grado.

PROVA ORALE

Oltre la materia oggetto della seconda prova scritta:

a) elementi di geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare, con speciale riguardo alle principali linee di comunicazioni interne dell'Italia;

b) elementi dell'ordinamento amministrativo dello Stato italiano;

c) nozioni sull'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

d) nozioni sull'ordinamento e sulla tenuta degli archivi;

e) diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

PROVA PRATICA OBBLIGATORIA

Dattilografia:

Copiatura con la macchina da scrivere, nel tempo stabilito dalla Commissione esaminatrice, di un brano stampato o dattilografato.

Macchine calcolatrici:

Prova pratica, nel tempo stabilito dalla Commissione esaminatrice, su macchine calcolatrici scriventi di tipo convenzionale, a funzionamento elettrico.

Sviluppo e computo di una fattura, comprendente tutte e quattro le operazioni, conto di costo e spese, maggiorazioni, sconti e percentuali.

Il Ministro: RUSSO

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda da redigere su carta da bollo da lire 400

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi - Viale G. Massaia, n. 31 — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (Provincia di . . . .) il . . . . domiciliato in . . . . (Provincia di . . . .) via . . . . n. . . ., chiede di essere ammesso al concorso per esame a numero trecento posti di ufficiale di 3ª classe nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio (tabella *M*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . . (1);

Dichiara sotto la propria responsabilità:

~~*a*) di essere cittadino italiano;~~

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (4);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza;

g) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lett. *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . .

Firma . . . . (6)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32º anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .: di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(3681)

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso per esame a ottantaquattro posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 19 ottobre 1964, n. 1465, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso per esame a ottantaquattro posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *C*) della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 23 marzo 1964, n. 1339;

Visto il decreto ministeriale del 14 dicembre 1964, n. 1499, concernente la sostituzione del segretario della predetta Commissione;

Visto il decreto ministeriale del 18 dicembre 1964, n. 1517, relativo alla sostituzione di un membro della Commissione ~~suddetta;~~

Visto il decreto ministeriale del 12 gennaio 1965, n. 1524, concernente la sostituzione di un altro membro della Commissione stessa;

Visto che il direttore di divisione Codelupi ing. Riccardo, membro della Commissione suddetta, ha rinunciato, per motivi di salute, all'incarico conferitogli;

Decreta:

Articolo unico.

Il direttore di divisione Misasi ing. Antonio è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso per esame a ottantaquattro posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 23 marzo 1964, n. 1339, in sostituzione del direttore di divisione Codelupi ing. Riccardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 22 febbraio 1965

Il Ministro: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1965
Registro n. 34, foglio n. 087. — ANSALONE

(4198)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Milano del pubblico concorso per esami e per titoli a novecentosessanta posti di aiuto macchinista in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 9 del 15 maggio 1965 (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Milano del pubblico concorso a novecentosessanta posti di aiuto macchinista in prova, indetto con decreto ministeriale 31 ottobre 1963, n. 2367.

(4046)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti in data 12 gennaio 1965, entrambi numero 08880/65 concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle condotte ai candidati risultati vincitori nel concorso a posti di medico condotto vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1962;

Vista la nota telegrafica del 26 maggio 1965 con la quale il sindaco del comune di Montano Antilia ha comunicato che il dott. Scianni Fedele, vincitore di quella condotta, ha presentato le dimissioni da medico condotto titolare;

Ritenuto doversi provvedere all'assegnazione della predetta condotta tenendo presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria il dott. Scianni Fedele;

Considerato che il dott. Trivelli Ennio, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare la condotta di cui avanti;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Trivelli Ennio è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Montano Antilia.

Il sindaco del Comune interessato è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato ai sensi di legge.

Salerno, addì 31 maggio 1965

Il medico provinciale: CHIGNOLI

(4088)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 104812 del 10 settembre 1964, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 101476 del 12 marzo 1965, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i verbali delle sedute della suddetta Commissione giudicatrice;

Ritenute regolari e legittime le operazioni compiute dalla stessa Commissione per la formazione della graduatoria generale di merito delle candidate risultate idonee;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 23 del suddetto regolamento;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito delle candidate ostetriche risultate idonee nel concorso in premesse specificato:

1. Borgna Clara	punti	73,040	su 120
2. Andreis Maurina	»	72,453	»
3. Benini Malvina	»	70,369	»
4. Mirandola Maria	»	69,025	»
5. Mortoni Zelinda	»	66,929	»
6. Marchi Mirella	»	66,657	»
7. Furletti Anna Maria	»	66,265	»
8. Mazzi Giuseppina	»	65,224	»
9. Zaninelli Ida	»	65,180	»
10. Pastorello Bruna	»	64,898	»
11. Bergamini Virginia	»	64,765	»
12. Soave Rita	»	64,604	»
13. Adami Guglielmina	»	61,705	»
14. Cavaleri Ernesta	»	60,687	»
15. Begossi Anna Maria	»	59,565	»
16. Gasparoni Bertilla	»	58,744	»
17. Panzarini Rosanna	»	57,492	»
18. Bonato Carla	»	57,452	»
19. Zardini Assunta	»	55,583	»
20. Pistoia Liliana	»	55,140	»
21. Arrigoni Edda	»	48,827	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, della prefettura di Verona e dei Comuni interessati.

Verona, addì 19 maggio 1965

Il medico provinciale: DE MARCO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto e richiamato in ogni sua parte il proprio decreto numero 102664 del 19 maggio 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito delle candidate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1963;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Considerato la necessità di procedere alla assegnazione dei posti messi a concorso;

Visti gli articoli 23 e 24 del suddetto regolamento;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate ostetriche, risultate idonee nel concorso in premesse specificato, sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna segnato:

1) Borgna Clara: condotta di San Bonifacio;
2) Andreis Maurina: condotta di Casaleone;
3) Benini Malvina: 2ª condotta di Sant'Ambrogio di Valpolicella;
4) Mirandola Maria: condotta di Rivoli Veronese;
5) Mortoni Zelinda: iondotta di Erbezzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, della prefettura di Verona e dei Comuni interessati.

Verona, addì 20 maggio 1965

Il medico provinciale: DE MARCO

(4036)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1824/MP, dell'11 aprile 1964, con il quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a otto posti di medico condotto, vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 6249/15.15/MP, del 30 novembre 1964, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali della Commissione anzidetta, nonchè la graduatoria formulata dalla Commissione stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito la idoneità nel concorso di cui in premessa:

1. Busonera Fortunato	punti 64,438	su 120
2. Decandia Giov. Francesco	» 60,391	»
3. Sanna Severino	» 59,488	»
4. Selva Giorgio	» 57,702	»
5. Pangrani Gerolamo	» 57,239	»
6. Delogu Fausto Maria	» 56,747	»
7. Pintus Paolino	» 56,256	»
8. Filigheddu Francesco	» 56 —	»
9. Baule Antonio Giov.	» 55,758	»
10. Fois Mario	» 55,334	»
11. Malavasi Antonio	» 55,193	»
12. Mossa Giovanni	» 54,735	»
13. Satta Giov. Maria	» 52,500	»
14. Murgia Antonio	» 52,127	»
15. Demontis Giovanni	» 52,017	»
16. Tidu Salvatore	» 50,956	»
17. Delogu Franco	» 50,848	»
18. Manca Giuseppe	» 50,618	»
19. Zucca Romano	» 50,498	»
20. Pistis Tito	» 50,064	»
21. Ruggiu Edoarda	punti 49,522	su 120
22. Casera Cesare	» 48,933	»
23. Canu Salvatore	» 48,593	»
24. Porqueddu Mario	» 46,175	»
25. Angoletta Salvatore	» 45,781	»
26. Manurritta Luigi	» 44,060	»

Il presente decreto verrà pubblicato a norma di legge.

Sassari, addì 21 maggio 1965

Il medico provinciale: FADDA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2301/15.15/MP, in data 21 maggio 1965, con il quale viene approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei ai posti di medico condotto, vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1963;

Viste le domande dei candidati nelle quali vengono indicate le sedi in ordine di preferenza;

Viste le disposizioni contenute nell'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Busonera Fortunato: Ploaghe;
2) Decandia Giov. Francesco: Calangianus (Capoluogo);
3. Sanna Severino: Sassari (Frazione Canaglia);
4) Selva Giorgio: Consorzio Castelsardo-Nulvi-Osilo (Frazione Tergu);
5) Pancrani Gerolamo: Cossoine;
6) Delogu Fausto Maria: Calangianus (Frazione Sant'Antonio);
7) Pintus Paolino: Martis;
8) Filigheddu Francesco: Semestene.

Il presente decreto verrà pubblicato a norma di legge.

Sassari, addì 21 maggio 1965

Il medico provinciale: FADDA

(3948)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.